

Svolgimento del processo

1.- Con decreto ingiuntivo notificato il 13 febbraio 1999 il Giudice di Pace di Potenza, in accoglimento del ricorso de La Fondiaria Assicurazioni s.p.a. ingiungeva a Vincenzo C. il pagamento della somma di lire 3.672.001, oltre interessi legali, a titolo di rata di premio scaduta di un contratto assicurativo.

Al decreto si opponeva il C. e l'opposizione veniva rigettata con sentenza del 30 giugno 1999.

2. Contro la sentenza il C. proponeva appello al Tribunale di Potenza, assumendo che, a termini della clausola di cui al punto "H" del contratto assicurativo, che derogava alla condizione generale di cui all'art. 26, era consentita la cessazione alla scadenza del contratto senza obbligo di disdetta, onde non era dovuta la rata di premio oggetto dell'ingiunzione.

Nella contumacia dell'appellata il Tribunale rigettava l'appello.

3. La sentenza è fondata sulle seguenti ragioni:

la polizza assicurativa richiamava genericamente le condizioni generali e l'allegato "UNO" del libretto informativo e, quindi, anche il punto "H" delle condizioni particolari in base al quale "a deroga di quanto disposto dall'art. 26 (proroga del contratto) delle Condizioni Generali, l'assicurazione cessa alla pattuita scadenza senza obbligo di disdetta", onde a prima vista la difesa del C. sembrava fondata;

tuttavia, la stessa polizza nella parte conclusiva conteneva la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie ex art. 1341 e 1342 cod. civ. e tra di esse era indicata espressamente anche quella attinente alla tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta data almeno tre mesi prima della scadenza (di cui all'art. 26 delle condizioni generali);

in presenza della contraddittorietà delle due clausole doveva farsi ricorso alle regole di interpretazione del contratto, di cui all'art. 1362 (interpretazione letterale) ed all'art. 1363 cod. civ. (rilevamento del complesso dell'atto), nonché, in via sussidiaria al criterio della buona fede, di cui all'art. 1366 cod. civ.;

infatti, in applicazione dei principi emergenti da dette norme, "in presenza di un contratto che presenti due clausole contrastanti, si doveva accertare quale fosse il regolamento adottato dalle parti, applicando i consueti criteri interpretativi e soprattutto il cosiddetto canone della totalità ermeneutica sancito dall'art. 1362 cod. civ. (secondo cui per attribuire il significato proprio alle clausole contrattuali deve esaminare il complesso della situazione nella quale il contratto si è formato ed è stato attuato) ed il criterio della buona fede sancito dall'art. 1366 cod. civ. (secondo cui ad ogni clausola deve essere attribuito il significato che ciascuna delle parti è stata in grado di percepire adoperando la normale diligenza" (viene così citata Cass. n. 1235 del 1975);

nella specie doveva valere il principio espresso da Cass. n. 269 del 1986, secondo cui si riporta il testo espressamente richiamato nella motivazione, che, però, non tiene conto delle frasi riportate fra parentesi quadra "con riguardo a contratto concluso mediante modulo o formulario predisposto da una delle parti (nella specie, polizza di assicurazione), ed al fine di stabilire se una clausola ad esso aggiunta abbia o meno portata derogativa di una delle condizioni generali, resta irrilevante che quest'ultima sia stata o non sia stata cancellata, occorrendo accertare l'intento dei contraenti mediante un esame globale della convenzione (art. 1363 cod. civ.), per riscontrare se il patto aggiunto sia in contrasto con quello predisposto od adempia alla funzione di integrarlo e specificarlo;

in applicazione dei principi enunciati da detta decisione, "la mera elencazione di condizioni generali, condizioni particolari ed ulteriori allegati tutti facenti parte di un unico libretto informativo predisposto per l'assicurazione globale degli infortuni alla persona dalla La Fondiaria Assicurazioni s.p.a., rimaneva superata dal contenuto specifico del singolo contratto, nel quale in omaggio al generale principio dell'autonomia delle parti i contraenti ben possono indicare un regolamento particolare";

tale soluzione nella specie trovava riscontro "da un lato, nell'inciso di cui al margine superiore della sezione del libretto intestato "Condizioni Particolari", dove si legge che esse sono valedoli soltanto se espressamente richiamate - il richiamo nella polizza stipulata dal C. è generico e non

"espresso" - e, dall'altro, nella circostanza della specifica approvazione per iscritto in calce alla polizza in esame dell'art. 26 delle condizioni generali afferente alla proroga tacita del contratto"; d'altro canto, "l'attenzione del contraente aderente sulla portata della clausola, che la specifica approvazione per iscritto implica lascia ragionevolmente concludere che lo stesso sia stato perfettamente in grado di percepire il significato derogatorio della stessa": a conferma la sentenza richiama il principio affermato da Cass. n. 3161 del 1968, ed altri conformi "le clausole di tacita proroga o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente più forte in un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente, e sono pertanto prive di efficacia, a norma dell'art. 1341 - comma secondo cod. civ., qualora non siano dal contraente aderente specificamente approvate per iscritto.

Il principio vale anche per il contratto di assicurazione, nel quale l'assicuratore predispone le clausole di polizza destinate in via generale a valere per la massa degli assicurati".

4. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi il C.. L'intimata non ha resistito.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce "violazione dell'art. 1342 c.c. e violazione e falsa applicazione dell'art. 1363 c.c." nonché "insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione".

Il motivo viene illustrato premettendo anzitutto che, come ha ritenuto il giudice di merito, il contratto inter partes è contratto concluso mediante modulo o formulario predisposto da una delle parti, e, quindi, rilevando che le relative condizioni generali all'art. 26 prevedevano la proroga tacita in mancanza di disdetta da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza, mentre quelle particolari, valide solo se espressamente richiamate, prevedevano al punto "H" che, "a deroga di quanto disposto dall'articolo 26 (Proroga del contratto) delle Condizioni Generali, l'assicurazione cessa all'prima scadenza senza obbligo di disdetta". Si osserva, poi, che nella polizza assicurativa vi è il richiamo alle condizioni particolari con la formula "Condizioni e allegati: Sono operanti le condizioni particolari e gli allegati UNO" e si sostiene che esso, al contrario di quanto avrebbe immotivatamente ritenuto il Tribunale, sarebbe "espresso" e non "generico", in quanto contenuto nell'apposito riquadro delle condizioni e allegati da applicarsi ai singoli contraenti.

Si deduce, poi, che, di fronte alle due clausole contrastanti, l'impugnata sentenza - al dichiarato fine di stabilire se la clausola aggiunta avesse o meno portata derogatoria di una delle condizioni generali - avrebbe erroneamente fatto ricorso al criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 cod. civ., nel presupposto che fosse necessario accertare l'intento dei contraenti mediante un esame globale della convenzione, giacché esso non potrebbe operare quando tra le clausole sussista - come accadrebbe nel caso di specie - incompatibilità o autonomia, che precluderebbe che una clausola possa servire all'interpretazione dell'altra. Ai fini del superamento dell'antinomia si dovrebbe, invece, fare riferimento alla norma dell'art. 1342 cod. civ. o ai canoni interpretativi degli articoli da 1366 a 1371 cod. civ. Il Tribunale, vertendosi in un caso di clausole aggiunte al modulo e al formulario nel quale il ricorso all'art. 1363 è ammesso solo per stabilire se esse siano in irrimediabile contrasto con quelle predisposte e non adempiano ad una funzione integratrice o specificatrice del contenuto negoziale astrattamente tipizzato, una volta riconosciuta l'esistenza del contrasto, avrebbe dovuto risolverlo non sulla base dell'art. 1363, bensì sulla base della regola contenuta nell'art. 1342 cod. civ., cioè dando prevalenza alla clausola aggiunta anche se l'altra non era stata cancellata.

Con un secondo motivo si lamenta "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1370 cod. civ.", nonché "omessa, contraddittoria e insufficiente motivale".

Riferendosi alla motivazione della sentenza impugnata, si sostiene anzitutto che essa sarebbe insufficiente ed inadeguata, là dove ha argomentato la prevalenza di una condizione generale su una particolare, pur essendo la prima una clausola vessatoria riportata su modulo a stampa predisposto dall'assicuratore e non modificabile da parte dell'aderente.

Inoltre, la sentenza impugnata non avrebbe bene applicato il criterio ermeneutico della buona fede, che imporrebbe "di non suscitare e di non speculare su falsi affidamenti e, ancora, di non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nell'altra parte".

Infatti, esaminando la polizza - sottoscritta dal ricorrente per la tutela del figlio dal rischio infortuni - si noterebbe immediatamente che chiunque, pur usando la normale diligenza, non poteva che ritenere operanti le condizioni particolari, sia perchè esse erano richiamate sulla polizza e contenute nel libretto informativo, consegnato all'atto della firma e comprendente tutte le clausole di polizza, sia perchè l'articolo 26, relativo all'obbligo di disdetta, era meramente elencato tra le condizioni generali da approvarsi specificamente in calce al modulo-base (predisposto per la generalità degli assicurati e non modificabile).

Onde il ricorrente - per come si evincerebbe valutando con il metro della normale diligenza - sarebbe stato indotto a ritenere che l'apposito riquadro relativo alle condizioni particolari, presente sul frontespizio della polizza, sarebbe rimasto vuoto se esse non fossero state operanti o che quantomeno sarebbe stato cancellato il riferimento alla loro operatività e che, dunque, solo in tal caso sarebbe stata operante la condizione generale sull'obbligo di disdetta.

Si assume ancora che, essendo stata la polizza stipulata per il rischio infortuni inerenti l'attività di calciatore professionista del figlio, se non fossero state operanti le condizioni particolari, che al punto "D" prevedevano l'operatività della polizza anche per gli infortuni derivanti dalla pratica calcistica, sarebbe stato privo di qualsiasi effetto anche lo stesso allegato "UNO", essendo quel tipo di infortunio espressamente escluso dall'operatività della polizza ai sensi dell'art. 5 f) delle condizioni generali.

Onde l'operatività delle condizioni particolari si dovrebbe desumere, non soltanto dal richiamo contenuto nel frontespizio della polizza, ma anche da quello globale della stessa, cioè in forza del fatto che la stipula della polizza non sarebbe avvenuta, in quanto non avrebbe coperto il rischio connesso all'attività calcistica svolta dal figlio.

Infine, si adduce che l'indagine interpretativa condotta dal Tribunale sarebbe stata inadeguata, in quanto aveva usato i criteri di interpretazione soggettiva, pur riguardo ad "un punto controverso sul quale era del tutto assente una volontà contrattuale", mentre avrebbe dovuto usare quelli di interpretazione oggettiva ed in particolare il criterio di cui all'art. 1370 cod. civ., di modo che - in presenza dell'ambiguità determinata dal richiamo delle condizioni particolari, fra le quali vi era quella sulla cessazione automatica della polizza - avrebbe dovuto privilegiare il significato più favorevole all'assicurato, contraente debole, di fronte a quella dell'assicuratore, che, in quanto predisponente aveva l'onere di utilizzare un testo non ambiguo ed in mancanza doveva subire l'interpretazione meno favorevole.

2. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto appaiono fra loro connessi.

Essi sono fondati per quanto di ragione.

Preliminarmente va rilevato che il ricorso è articolato mediante la riproduzione delle clausole della polizza che sono oggetto delle doglianze, con evidente soddisfazione del principio di autosufficienza dei motivi del ricorso per cassazione, funzionale all'individuazione delle questioni proposte.

2.1. La motivazione dell'impugnata sentenza, dopo avere asserito che la polizza assicurativa richiamava genericamente le condizioni generali rectius particolari: è evidente che si è detto generali per un lapsus calami, in realtà volendosi dire particolari e quindi anche il punto "H" delle condizioni particolari prevedente la deroga all'art. 26 delle condizioni generali, ed avere quindi rilevato che vi era, però, la specifica approvazione per iscritto della clausola vessatoria di cui a quell'articolo, ha dato atto dell'esistenza di una contraddittorietà fra le due clausole.

Ha poi richiamato alcuni precedenti di questa Corte in modo astratto (per come si è riferito nel suesteso svolgimento processuale) ed ha affermato assertoriamente che in applicazione di essi "la mera elencazione di condizioni generali, condizioni particolari ed ulteriori allegati tutti facenti parte di un unico libretto informativo predisposto per l'assicurazione globale infortuni alla persona dalla La Fondiaria Assicurazioni s.p.a." restava "superata dal contenuto specifico del singolo contratto, nel quale in omaggio al generale principio dell'autonomia delle parti i contraenti ben possono indicare un regolamento particolare".

Dopo di che, tale regolamento particolare il Tribunale ha rinvenuto da un lato nella circostanza che nel libretto intestato "condizioni particolari" trovasi precisato che esse sono valedoli soltanto se

espressamente richiamate, mentre il richiamo contenuto nella polizza è "generico e non espresso" e dall'altro nell'approvazione dell'art. 26 delle condizioni generali, assumendo che l'attenzione particolare che il contraente ha quando sottoscrive una clausola vessatoria, qual è quella di tacito rinnovo, lasciava presumere che lo stesso fosse stato in grado di percepire il significato derogatorio dello stesso.

2.2. Ora, le critiche rivolte alla sentenza con i due motivi di ricorso vanno valutate tenendo conto di quello che effettivamente appare il tenore della motivazione dell'impugnata sentenza.

Prima di procedere in tal senso, è, però, da rilevare che è inammissibile per novità delle relative allegazioni la parte del secondo motivo con la quale si censura la sentenza impugnata argomentando che l'operatività delle condizioni particolari si sarebbe dovuta desumere anche dalla circostanza che, come emergeva dall'allegato "UNO", il contratto era stato stipulato per il rischio relativo all'attività di calciatore professionista, contemplato dalla lettera "D" delle condizioni particolari ed escluso invece dall'art. 5 f) delle condizioni generali, onde, se le condizioni particolari non fossero stati operanti, l'allegato "UNO" sarebbe rimasto privo di effetti.

Le circostanze di fatto su cui si basa questa parte del motivo non risultano affatto considerate nella sentenza impugnata e parte ricorrente non ha nemmeno allegato di averle dedotte nell'atto di appello e che non sarebbero state esaminate dal giudice d'appello.

Nè la loro deduzione in questa sede può ritenersi giustificata perchè indotta dallo stesso argomento della sentenza impugnata, cioè per farne constare l'erroneità, posto che la questione esaminata dalla motivazione di tale sentenza è quella del rapporto fra la clausola inerente il richiamo delle condizioni particolari e l'approvazione espressa della clausola di rinnovo facente parte delle condizioni generali, cioè proprio quella dedotta con l'appello e che è ora oggetto del motivo di ricorso per Cassazione, riguardo alla quale, dunque, le argomentazioni in fatto di cui si dice bene avrebbero dovuto essere dedotte già con l'atto di appello.

2.3. Venendo all'argomentare della sentenza impugnata, si rileva che esso, al di là della generica invocazione di una serie di principi giurisprudenziali (che - come si dirà - non appare pertinente alla specie e comunque non ha spiegato influenza ai fini dell'adottata decisione), è incentrato su due argomenti esegetici inerenti ciascuno le due clausole in contrasto fra loro e, quindi, successivamente sull'attribuzione di prevalenza alla approvazione di una di esse.

Il primo argomento esegetico concerne l'avverbio "espressamente", con cui nel libretto accluso alla polizza, secondo la sentenza, era individuata la validità delle condizioni particolari, stabilendosi che esse sarebbero state valide solo se espressamente richiamate.

L'impugnata sentenza ha assegnato al detto avverbio sostanzialmente, sia pure in modo del tutto implicito, il significato dell'avverbio "specificamente" e ne ha tratto la conseguenza che la previsione nella polizza della operatività delle condizioni particolari con la dicitura "Sono operanti le condizioni particolari" non sarebbe rispondente a quanto esigeva il libretto.

Il Tribunale ha, in particolare, inteso l'avverbio "espressamente" come se letteralmente significasse necessità del richiamo specifico della clausola e, quindi, in caso di operatività di tutte, necessità di richiamo di ciascuna di esse singulatim, e, in caso di operatività di una soltanto o di alcune di esse, di un altrettale richiamo.

Il primo motivo di ricorso ha censurato espressamente il significato attribuito dal Tribunale all'avverbio "espressamente".

La censura è fondata.

L'avverbio "espressamente" significa "in modo esplicito, chiaro e preciso", o "a bella posta, appositamente" (come si legge nel Vocabolario della Lingua Italiana Treccani).

Nella polizza di cui trattasi l'affermazione della "validità" delle condizioni particolari, se "espressamente richiamate", essendo premessa ad una serie di specifiche e distinte condizioni, senza alcuna precisazione ulteriore, non poteva che implicare in conformità al suddetto significato linguistico anzitutto l'ammissibilità di un richiamo generico di tutte le condizioni, purchè fatto "in modo esplicito, chiaro e preciso", ed in secondo luogo di un richiamo ad una o ad alcune specifiche condizioni, sempre purchè fatto "in modo esplicito, chiaro e preciso", cosa che sarebbe potuta avvenire con l'indicazione della singola clausola nella clausola di richiamo.

Viceversa, l'impugnata sentenza ha inteso l'avverbio come implicante soltanto la suddetta seconda possibilità, come se nella polizza fosse stato scritto "ciascuna delle condizioni di seguito riportate è operante se espressamente richiamata".

Ora, la formula del richiamo ("Sono operanti le condizioni particolari") è del tutto generica, non riferendosi ad alcuna clausola in particolare, ma è certamente espressiva di un richiamo fatto "in modo esplicito, chiaro e preciso" alle condizioni particolari in genere, cioè a tutte.

La genericità del richiamo è, infatti, significativa della volontà di una operatività di tutte le clausole, secondo la prima delle alternative rese possibili dall'avverbio "espressamente".

Quindi, il Tribunale avrebbe dovuto necessariamente intendere il richiamo come relativo a tutte le clausole indistintamente e, pertanto, è incorso in una erronea applicazione del criterio di interpretazione letterale, previsto dall'art. 1362 cod. civ., sostanzialmente invocato dal ricorrente (ancorchè la norma non sia stata citata espressamente) con il chiaro riferimento all'erroneo significato attribuito all'avverbio in discorso.

Criterio la cui corretta applicazione, nell'interpretazione del contratto, deve certamente costituire il punto di partenza dell'operazione di ricostruzione della volontà delle parti, atteso che, allorché l'art. 1362, primo comma, cod. civ. prevede che nell'interpretazione del contratto deve indagarsi quale sia la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale della parola, assume necessariamente come punto di partenza la ricostruzione del significato letterale delle parole usate dalle parti, sotto il profilo semantico.

Ma consegue che l'operazione interpretativa supposta dall'art. 1362 postula l'esatta assunzione del significato letterale delle parole usate dalle parti e, pertanto, se tale significato è stato ricostruito erroneamente sotto il profilo linguistico, si verifica la violazione del precetto di cui a tale norma, non meno che qualora dall'interpretazione letterale si prescindesse del tutto.

L'affermazione per le ragioni sostenute di un significato letterale dell'avverbio "espressamente" diverso da quello assunto dalla sentenza impugnata rende, dunque, per ciò solo errato in diritto il procedimento interpretativo seguito dalla sentenza impugnata.

Esso, inoltre, nel suo ulteriore passaggio, costituito dal confronto fra la clausola relativa alla previsione di operatività delle condizioni particolari e la clausola vessatoria specificamente approvata per iscritto, appare anche intrinsecamente contraddittorio in diritto, là dove non ha portato alla naturale conseguenza l'affermazione che l'avverbio "espressamente" si doveva intendere nel senso di imporre un richiamo non generico: essa, infatti, sarebbe stata quella di considerare la clausola come non scritta, in quanto non convenuta nel modo previsto in punto di identificazione dell'oggetto, e, quindi, ne sarebbe dovuto discendere che nella ricostruzione della volontà contrattuale il Tribunale, per elementare ragione di coerenza, avrebbe dovuto prescindere del tutto dalla clausola in discorso.

Invece, il Tribunale ha proceduto al confronto fra essa e la clausola di rinnovazione tacita oggetto di espressa approvazione.

In tal modo, il Tribunale, contraddicendo la ricostruzione dell'avverbio "espressamente" pur sostenuta, ha implicitamente considerato la clausola, sotto il profilo letterale, come idonea a provocare, di per sè considerata, l'operatività delle condizioni particolari (come aveva fatto nell'esordio della motivazione, quando aveva affermato l'esistenza di una situazione di contrasto fra la clausola di richiamo delle condizioni particolari e quella di tacito rinnovo espressamente approvata) e, tuttavia, dando rilievo nel confronto con la clausola di previsione del tacito rinnovo alla genericità del richiamo delle condizioni particolari, ha sostanzialmente ed ulteriormente anche considerato la clausola di richiamo di tenore dubbio e, quindi, per risolvere il dubbio nel senso della non operatività del richiamo ha conferito forza dirimente in tal senso all'altra clausola.

In tal modo, però (se non fosse assorbente il rilievo già svolto), avrebbe violato la regola di interpretazione di cui all'art. 1370 cod. civ. (interpretazione contro l'autore della clausola), la quale impone che nel dubbio le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o (come era quella richiamo delle condizioni particolari) in moduli o formulari, predisposte da uno dei contraenti debbono essere interpretate a favore dell'altro.

La norma dell'art. 1370 cod. civ. avrebbe dovuto, invece, condurre il Tribunale, una volta ritenuta - a torto, come ai è visto - la clausola ambigua in relazione alla previsione dell'espresso richiamo, a risolvere l'ambiguità (comunque, come si è detto, erroneamente ipotizzata) nel senso favorevole al ricorrente, cioè nel senso della piena idoneità ad operare il richiamo.

Invece, il Tribunale ha proceduto al confronto senza prima risolvere l'ambiguità alla stregua dell'art. 1370 cod. civ., norma pure invocata nel motivo.

Anche per tale subordinata ragione il procedimento interpretativo seguito si palesa erroneo in diritto.

2.4. Il procedimento interpretativo seguito dal Tribunale, per quanto attiene all'altra clausola posta a confronto, quella concernente la rinnovazione, oggetto di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, in relazione all'art. 1342, secondo comma, cod. civ., è incentrato sull'affermazione che l'approvazione mediante specifica sottoscrizione di tale clausola (come imponevano tali norme) implicherebbe particolare attenzione da parte del contraente debole, nella specie il C..

2.5. Ciò premesso, fermo che il confronto fra le due clausole, cui ha proceduto il Tribunale, in ragione dell'errore interpretativo rilevato innanzi a proposito di quella di richiamo delle condizioni particolari, appare basato su un presupposto erroneo, e che il giudice avanti al quale sarà disposto il rinvio dovrà procedere al confronto sulla base del presupposto interpretativo esatto, la Corte rileva - sempre restando nell'ambito delle doglianze di cui ai motivi - che il confronto fra le clausole cui ha proceduto il Tribunale è affetto comunque da un errore interpretativo intrinseco.

Esso si rinviene nell'aver il Tribunale - dopo avere ricostruito il contenuto delle due clausole confrontate sulla base (specificamente, ancorchè erroneamente, per quella di richiamo delle condizioni particolari e prendendo atto del tenore della clausola di approvazione espressa del tacito rinnovo) di criteri di interpretazione cd. soggettiva - riconosciuto la prevalenza della clausola specificamente approvata relativamente alla rinnovazione proprio argomentando che il consenso su di essa espresso dal C., in quanto manifestato con tale modalità, avrebbe implicato un atteggiamento di particolare attenzione sì da giustificare la conseguenza della individuazione nella previsione di questa clausola della effettiva volontà dei contraenti.

In sostanza, la sentenza impugnata ha ritenuto che, in presenza di due clausole contrastanti in un contratto concluso mediante moduli o formulari, entrambe facenti parte del modulo o formulario, ma l'una rientrante fra quelle approvate specificamente per iscritto e come tale approvata (cioè nel rispetto degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.) e l'altra, invece, non riconducibile a quelle da approvarsi specificamente per iscritto ma di contenuto opposto alla prima, la risoluzione della incompatibilità e del contrasto fra di esse possa discendere dal riconoscimento della sussistenza al momento della formazione della volontà contrattuale siccome espressa dai contraenti e segnatamente da quello "debole", di una sorta di maggiore consapevolezza nell'approvazione specifica della clausola piuttosto che in quella del contratto nel suo complesso e, quindi, della clausola contrastante con quella specificamente approvata per iscritto.

Tale ragionamento non appare qualificato in alcun modo in diritto, nel senso che non indica il Tribunale quale fra le norme sull'interpretazione dei contratti - e segnatamente fra quelle di interpretazione oggettiva - lo giustificerebbe.

L'omissione è tanto più incomprensibile, in quanto l'ordinamento prevede un criterio di interpretazione che il giudice deve applicare in relazione al caso in cui il contratto sia predisposto da uno dei contraenti. Tale criterio è quello dell'art. 1370 cod. civ., secondo il quale "le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano nel dubbio a favore dell'altro".

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di interpretazione del contratto, qualora, dopo aver fatto uso dei canoni ermeneutici principali della letteralità e sistematicità, rimanga dubbio il significato delle clausole, può farsi ricorso al criterio dettato dall'art. 1370 cod. civ, secondo il quale la clausola di dubbia interpretazione deve essere interpretata contro l'autore di essa, ma a tal fine occorre non solo che uno dei due contraenti abbia predisposto l'intero testo del contratto al quale l'altra parte abbia prestato adesione, ma anche che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano predisposte mediante moduli e formulari, al fine di poter essere utilizzate in una serie indefinita di rapporti (Cass. n. 8411 del 2003).

Proprio questo caso (cd. interpretatio contra stipulatorem) ricorreva nella specie/ atteso che la presenza delle due clausole contrastanti, una volta posta l'una in relazione all'altra, determinava certamente una situazione di dubbio. Specie considerando che il contrasto e, quindi, il dubbio è di particolare gravità, in quanto l'una clausola - quella di richiamo delle condizioni particolari e, quindi, di quella fra di esse di esclusione del tacito rinnovo alla scadenza, ha natura derogatoria proprio della clausola approvata specificamente per iscritto.

Il Tribunale, dunque, invece di risolvere il dubbio nel senso sopra indicato, privo di alcuna base normativa nelle norme ermeneutiche, avrebbe dovuto porsi il problema dell'applicabilità dell'art. 1370 cod. civ. e valutare la fattispecie alla stregua di tale norma.

2.6. Va chiarita a questo punto l'affermazione della non pertinenza dei richiami di giurisprudenza operati dalla sentenza impugnata, ancorchè essi non abbiano spiegato rilievo sulla decisione.

In primo luogo, si rileva che nella specie non si verte in fattispecie di contrasto fra clausola aggiunta e clausola figurante sul modulo o formulario, come nel precedente di Cass. n. 269 del 1976. Si verte, invece, in un caso in cui entrambe le clausole in contrasto fra loro sono figuranti sul modulo predisposto da un contraente e, quindi, sono state da esso predisposte. Non v'è, dunque, alcuna clausola aggiunta (cioè oggetto di specifica contrattazione) della quale debba valutarsi il contrasto con una clausola predisposta.

E, pertanto, non si comprende a che titolo il Tribunale abbia inteso richiamare il suddetto precedente.

Analogamente, la sentenza impugnata richiama a torto il precedente di cui a Cass. n. 1235 del 1975, che non è pertinente in quanto non si riferisce a fattispecie di contratto concluso mediante modulo o formulario, per la quale è pertinente tra le norme di cd. interpretazione oggettiva l'art. 1370 cod. civ.

Inoltre, quel precedente, là dove richiama l'applicabilità dell'art. 1363, cioè il criterio della totalità ermeneutica, suppone che esso sia utilizzato in prima battuta sul piano della interpretazione cd. soggettiva, cioè quando ancora si deve ricostruire il senso di ognuna delle clausole. Operazione, come si è visto, compiuta scorrettamente dal Tribunale a proposito della clausola di richiamo delle condizioni particolari, attraverso l'erronea attribuzione di significato all'avverbio espressamente. Di modo che l'invocazione di detto precedente come premessa del sillogismo interpretativo, per come si è già detto, appare basata su un errore ermeneutico.

3. Conclusivamente, sulla base dei rilievi svolti la sentenza impugnata, dev'essere cassata con rinvio ad altro giudice dello stesso Tribunale di Potenza che provvedere ad una nuova decisione applicando i seguenti principi di diritto:

A) "In tema di contratti conclusi mediante moduli o formulari, la previsione fra le condizioni predisposte che si assumono conosciute dal contraente, accanto alle condizioni generali, di condizioni denominate "particolari", per le quali ultime si preveda la validità se espressamente richiamate, non va intesa nel senso che l'avverbio "espressamente" implichi necessariamente che il richiamo di tali condizioni particolari nella polizza debba avvenire con l'indicazione specifica di ciascuna clausola, in quanto detto avverbio non è sinonimo dell'avverbio "specificamente", bensì nel senso che il richiamo può avvenire sia per tutte le dette condizioni con un generico riferimento alle condizioni "particolari", sia per alcune di esse specificamente individuate, con la conseguenza che la previsione sul modulo o formulario in via generica dell'operatività delle clausole particolari dev'essere intesa come volontà dalla parti di far divenir" clausola dal contratto tutta la condizioni particolari";

B) "In tema di contratti conclusi mediante moduli o formulari, la presenza nel modulo dall'approvazione specifica di una clausola vessatoria, regolarmente sottoscritta, e nel contempo di una clausola di richiamo dell'operatività di condizioni particolari, indicate nel libretto accluso alla polizza (contenente sia le condizioni denominate generali che quelle denominate particolari), fra le quali ultima vi sia una clausola derogatoria di esclusione dell'operatività della previsione della clausola vessatoria compresa fra le condizioni generali, determina una situazione di contrasto fra due clausole che dà luogo ad una questione interpretativa che non può essere risolta affermando che la volontà contrattuale effettiva delle parti è stata quella di volere l'operatività della clausola vessatoria e non di quella derogatoria di esclusione della sua operatività, per il fatto che la specifica approvazione dalla prima evidenza una maggiore attenzione del contraente debole all'atto di prestare il consenso, atteso che siffatto criterio interpretativo non risponde ad alcuno dai principi dettati per l'interpretazione dei contratti. Viceversa, il giudice del merito deve procedere alla risoluzione della situazione di contrasto in primo luogo con l'applicazione del criterio, di cui all'art. 1370 cod. civ., giacchè essa di luogo ad un dubbio interpretativo circa la clausola dal contratto concluso mediante modulo o formulario".

La cassazione della sentenza impugnata sulla base dell'affermazione di questi due principi di diritto comporta che debba essere demandato al giudice del rinvio, una volta che li abbia

gradatamente applicati, ogni eventuale - cioè per il caso che resti ancora oscura la volontà contrattuale sul piano oggettivo - valutazione alla stregua dei criteri interpretativi di cui all'art. 1371 e 1366 cod. civ., evocati anch'essi nei motivi di ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa e rinvia al Tribunale di Potenza in **persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di Cassazione.**

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2005.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2005.

www.assweb.net